



ASL CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari
Telefono: 0706097941
Telefono: 079/2084420 – 079/2084422
mail: direzione.generale@aslcagliari.it

Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio

Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari 16

pec: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Riferimento

Accordo quadro lavori OG1
Lotti 2 - 3a - 3b - 4

Documento

Schema di contratto
Servizi di Ingegneria e Architettura
Direzione dei Lavori

ALL. B2

dicembre 2025

Il Direttore
Ufficio Tecnico e Patrimonio

ing. Fabio Francesco Farci

Il Responsabile
Unico del Progetto

ing. Pierpaolo Fucas

SCRITTURA PRIVATA IN FORMA ELETTRONICA CON FIRMA DIGITALE

Registro Scritture Private n. ____ del ____ / ____ / ____

**Oggetto: Affidamento del servizio di ingegneria relativo all'incarico professionale di
Direzione dei Lavori per gli interventi relativi all'Accordo Quadro Lotto 2 - Città
Metropolitana di Cagliari CIG master: 9411935E74 – CIG derivato: B238E3A6C2 -
CUP: G22C22000620002; Lotto 3 - Sud Sardegna (appalto specifico a) CIG master:
9411950AD6 - CIG derivato: B239173F8F - CUP: G12C22000570002; Lotto 3 - Sud
Sardegna (appalto specifico b) CIG master: 9411950AD6 – CIG derivato:
B6DD5F2B3E - CUP: G12C22000580002 e Lotto 4 Sud Sardegna CIG master:
9411959246 – CIG: derivato B2393A2CDD - CUP: G12C22000550002.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in Cagliari, tra l'Ing. Fabio
Francesco Farci, in qualità di Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8
Cagliari, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale dell'Ente, il
quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito indicato
per brevità come "**Committente**", con sede legale in Ospedale Marino, viale
Lungomare Poetto n. 12 – 09126 Cagliari Codice Fiscale e P.IVA 03990560926 in forza
della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Cagliari n.602 del 22/08/2024

e

il professionista _____, nato a _____ () il _____,
iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di _____ al n.
_____ domiciliato, ai fini del presente contratto, in via _____
civico _____, cap _____, c.f. _____, P. IVA _____, nella sua
qualità di libero professionista, in seguito denominato "**Affidatario**".

	PREMESSO CHE	
	- che con Determinazione del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio n. 280	
	del 07.04.2025 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la	
	realizzazione degli interventi l'Ing. Pierpaolo Furcas;	
	- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata	
	adottata la decisione a contrarre ed è stata indetta la procedura di affidamento del	
	servizio di ingegneria relativo all'incarico professionale di Direzione dei Lavori per gli	
	interventi relativi all'Accordo Quadro Lotto 2 - Città Metropolitana di Cagliari CIG	
	master: 9411935E74 – CIG derivato: B238E3A6C2 - CUP: G22C22000620002; Lotto 3	
	- Sud Sardegna (appalto specifico a) CIG master: 9411950AD6 - CIG derivato:	
	B239173F8F - CUP: G12C22000570002; Lotto 3 - Sud Sardegna (appalto specifico b)	
	CIG master: 9411950AD6 - CIG derivato: B6DD5F2B3E - CUP: G12C22000580002 e	
	Lotto 4 Sud Sardegna CIG master: 9411959246 – CIG: derivato B2393A2CDD - CUP:	
	G12C22000550002, mediante procedura di affidamento diretto sotto soglia;	
	- che il quadro economico trova copertura finanziaria a valere sui Fondi di bilancio;	
	- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata disposta	
	l'aggiudicazione definitiva del servizio all'Affidatario.	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1. Disposizioni Generali	
	Tutte le normative e le disposizioni sopra richiamate fanno parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2. Oggetto dell'incarico	
	Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta l'incarico professionale di	
	Direzione dei Lavori per gli interventi relativi all'Accordo Quadro Lotto 2 - Città	
	Metropolitana di Cagliari CIG master: 9411935E74 – CIG derivato: B238E3A6C2 - CUP:	

	G22C22000620002; Lotto 3 - Sud Sardegna (appalto specifico a) CIG: 9411950AD6 -	
	CIG derivato: B239173F8F - CUP: G12C22000570002; Lotto 3 - Sud Sardegna (appalto	
	specifico b) CIG master: 9411950AD6 - CIG Derivato: B6DD5F2B3E - CUP:	
	G12C22000580002 e Lotto 4 Sud Sardegna CIG master: 9411959246 – CIG derivato	
	B2393A2CDD - CUP: G12C22000550002.	
	L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente	
	convenzione meglio descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale. L'Affidatario, dà	
	atto di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e di essere	
	edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio stesso.	
	Conseguentemente, nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà	
	dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa	
	ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od	
	altre caratteristiche in genere del servizio richiesto. Per tutto quanto non	
	espressamente stabilito nel presente articolo, si rinvia a quanto previsto nel	
	Capitolato Speciale Prestazionale, di seguito denominato "CSP", che si intende	
	facente parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, anche se	
	materialmente non allegato.	
	Art. 3. Struttura operativa	
	L'Affidatario potrà avvalersi di una propria struttura operativa da supporto nelle fasi	
	di sopralluogo e indagine.	
	Art. 4. Durata e modalità di esecuzione del servizio	
	L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a	
	rispettare le scadenze secondo quanto riportato nel CSP.	
	Il Responsabile della fase esecutiva dovrà attuare ogni misura al fine di consentire al	
	professionista una congrua continuità delle operazioni di verifica.	

Si precisa che:

a) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il responsabile della fase esecutiva rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 5. Compenso professionale

L'ammontare dello stesso è da intendersi convenuto "a misura" nell'ambito dell'Accordo Quadro lavori come specificato nel CSP, al netto della riduzione del 20% sull'importo lordo definito ai sensi dell'allegato I.13 al D.Lgs 36/2023, per la somma di € (diconsi /...), oltre C.N.P.A.I.A) , come da Offerta economica da ritenersi parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata al presente contratto. L'operatore economico nulla avrà pertanto a pretendere per il mancato raggiungimento dell'importo stimato all'interno dell'Accordo Quadro, o per singoli affidamenti di esiguo importo, qualunque esso sia. All'operatore economico verranno pertanto corrisposte esclusivamente le somme derivanti dai servizi effettivamente svolti relativamente agli ordini di esecuzione emessi senza alcun ulteriore onere per

la stazione appaltante.

Art. 6. Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi.

L’Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto. Ogni variazione o sospensione delle prestazioni deve risultare da atto scritto e firmato dal responsabile della fase esecutiva; in difetto qualsiasi danno o maggior oneri, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro sono a carico dell’Affidatario. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 redigendo un’appendice al presente contratto. Il Committente si riserva di affidare all’Affidatario eventuali ulteriori servizi di ingegneria e architettura opzionali, alle stesse condizione del presente affidamento, come indicato nel CSP.

In sede di procedura di affidamento l’operatore economico presenta offerta per l’intero importo del servizio (servizi principali determinati ai sensi del DM 17/06/2016 e servizi opzionali quali il quinto d’obbligo ex art. 120 comma 9 del D.lgs 36/2023) determinato ai sensi dell’art. 14, comma 4 del Codice, fermo restando che saranno attivati in prima istanza i soli servizi principali e non quelli opzionali come specificato nel CSP.

Art. 7. Oneri a carico del committente

Il Committente, per il tramite del responsabile della fase esecutiva del contratto, si impegna a fornire all’Affidatario, tutto quanto in proprio possesso ed utile allo svolgimento dell'incarico e a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati alla procedura.

Il Committente s’impegna inoltre a:

– convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento con i diversi servizi aziendali

	coinvolti nelle procedure”;	
	– ottenere i necessari permessi per l’accesso nei vari immobili da ispezionare e o	
	progettare;	
	– ad inoltrare, con il supporto dell’affidatario come previsto nel CSP, le necessarie	
	richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali	
	Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del	
	pagamento di tutti i relativi oneri;	
	– a garantire su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero	
	accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di	
	espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria	
	responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto	
	opportuni.	
	La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato	
	espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la	
	sospensione dei tempi contrattuali.	
	Art. 8. Oneri a carico dell'affidatario	
	Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede	
	l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto	
	espletamento delle prestazioni indicate al precedente art.1 così come specificate da	
	disposizioni normative e regolamentari. Sono inoltre a carico del professionista tutte	
	le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento	
	delle dovute e/o necessarie autorizzazioni/altro o un eventuale supporto di tecnici ed	
	esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e	
	responsabilità. Per le prestazioni di carattere progettuale, l’Affidatario si impegna a	
	introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale	

	il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti	
	dalle normative vigenti e o atti di indirizzo disposti dal responsabile, fino alla	
	definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che	
	ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. In caso di errori od omissioni nella	
	redazione del progetto, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare	
	nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri professionali. L'Affidatario è tenuto	
	ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c.	
	e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel	
	rispetto delle indicazioni fornite dal Committente, con l'obbligo specifico di non	
	interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli	
	adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli	
	organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della SA.	
	Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al	
	Committente per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla	
	normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti	
	(Tutela del Paesaggio, Soprintendenza, Comune, Vigili del Fuoco, ...), nonché per	
	partecipare a riunioni collegiali indette dal responsabile di fase ritenute necessarie al	
	fine del corretto svolgimento della prestazione. Sono a carico dell'Affidatario le spese	
	del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale	
	per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto	
	richieste dalla ASL 8. Sono a carico della ASL 8 le spese relative all'I.V.A. ed al	
	Contributo Integrativo ed eventuale rivalsa INPS.	
	L'Affidatario nell'esecuzione del servizio dovrà:	
	– svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni della Stazione Appaltante e	
	del CSP;	

	– svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse	
	necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;	
	– dotare il personale collaboratore impiegato, di tutta la strumentazione e dei DPI per	
	eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza, sollevando l’ASL 8 CA da	
	responsabilità in ordine al personale dell’Affidatario.	
	– osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che, a tale scopo,	
	saranno predisposte e comunicate dall’ASL 8 CA, per il tramite del Responsabile	
	della fase esecutiva;	
	– comunicare tempestivamente all’ASL 8 CA le eventuali variazioni della propria	
	struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della prestazione, indicando	
	analiticamente le variazioni intervenute;	
	– mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta	
	elettronica;	
	– farsi carico delle spese dei bolli;	
	– ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi	
	derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di	
	lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo	
	a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali,	
	nonché gli obblighi di tracciabilità.	
	Art. 9. Contenuti e consegna degli elaborati inerenti la prestazione resa	
	L’Affidatario si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati redatti	
	durante l’espletamento del proprio incarico (compresi eventuali: copie dei verbali di	
	Sopralluogo, di prova, rilievi, copia della certificazione), come indicati nell’ordine di	
	esecuzione.	
	Gli elaborati progettuali saranno forniti secondo quanto previsto nel CSP e in n° 1	

copia cartacea timbrate e firmate in originale.

L'Affidatario dovrà produrre ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.).

Art. 10. Penali

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 4, il Responsabile della fase esecutiva attiverà la procedura prevista nel CSP art. 23 Penali.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare al "Committente" dal verificarsi del ritardo stesso. Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo. Quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, il "Committente" si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 33 del CSP, fatto salvo il maggior danno. Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico. E' fatto obbligo all'Affidatario di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del "Committente" purché per attività inerenti l'incarico affidato.

	L’Affidatario potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro	
	dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da	
	parte dell’ASL 8 CA; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate	
	definitivamente e, pertanto, l’Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la	
	predetta applicazione. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della	
	fattura relativa al periodo di riferimento.	
	Art. 11. Obblighi di tracciabilità	
	I pagamenti verranno effettuati all’Affidatario esclusivamente mediante bonifico sul	
	conto corrente dedicato intestato a è identificato con codice IBAN	
della Banca	
	La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a	
 il, e domiciliato, ai fini del presente contratto, in via	
, cap, c.f., che lo stesso ha comunicato	
	alla Stazione Appaltante con conforme nota scritta.	
	Qualora le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite	
	senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi si procederà	
	alla automatica risoluzione del presente contratto. L’Affidatario è tenuto, a pena di	
	nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136/2010	
	al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico	
	professionale.	
	Art. 12. Pagamenti	
	Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura relativa	
	ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi previa verifica contributiva.	
	Il pagamento è disposto nel termine sopra indicato, previo accertamento della	
	regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e	

	nel rispetto delle prestazioni previste dal CSP, da parte del responsabile della fase	
	esecutiva. I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità	
	contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura.	
	Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione	
	di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla	
	richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare	
	fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di	
	applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del	
	contenzioso. L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del	
	pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi	
	necessari a renderlo esecutivo. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore,	
	dovranno essere intestate a:	
	Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari – Ospedale Marino, Viale Lungomare	
	Poetto n. 12, 09126 Cagliari	
	Codice Fiscale e Partita IVA 03990560926	
	Il codice ufficio fatturazione : 8H52JD.	
	Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico.	
	ATTENZIONE: Si ricorda che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà	
	obbligatoriamente contenere il codice CUP e CIG	
 nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da	
	NSO (tipo 8-T-2025-xx) nonché il numero dell’ORDINE SISAR e la data dello stesso. In	
	difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.	
	Art. 13. Coperture Assicurative	
	In applicazione dell’articolo 5 del DPR n.137 del 7/8/2012, l'Affidatario risulta	
	assicurato presso con polizza di responsabilità civile professionale	

	per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza al	
	n°..... rilasciata in data da..... agenzia dicon	
	massimale di	
	L’Affidatario esonerò la Committenza dalle responsabilità e conseguenze relative ad	
	incidenti e infortuni che, in dipendenza dell’espletamento dell’incarico, possono	
	insorgere a sé o a propri collaboratori.	
	L’Affidatario ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria serie	
n..... rilasciata dalla in data, la cui somma	
	garantita è pari al% del valore del contratto e pari ad € (diconsi Euro	
) valevole dal al	
	Tale cauzione, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante e sostanziale	
	del contratto. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze	
	contrattuali da parte dell’Affidatario, la ASL n. 8 CA avrà diritto di valersi di propria	
	autorità della suddetta cauzione. L’Affidatario dovrà reintegrare la cauzione	
	medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la ASL n. 8 CA abbia dovuto,	
	durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	Art. 14. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa- recesso	
	La ASL n. 8 CA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare	
	complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello	
	stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte	
	dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In	
	ogni caso, si conviene che l’ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi	
	dell’art. 1456 c.c. secondo quanto riportato nel CSP art. 33.	
	In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario dovrà fornire all’ASL n.8 CA tutta la	
	documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o	

tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La ASL n. 8 CA si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec. In tal caso, la ASL n. 8 CA sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla ASL n. 8 CA;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla ASL n. 8 CA.

Art. 15. Risoluzione delle controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 16. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto e a i fini della competenza giuridica, le parti eleggono domicilio legale nel Comune di Cagliari, Ospedale Marino, Via Lungomare Poetto n. 12 - 09126.

Art. 17. Documenti allegati al contratto

Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto l'offerta economica, che si allega materialmente al presente contratto, sottoscritta come per legge.

	Le parti come sopra rappresentate pattuiscono che fanno parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, dal	
	Capitolato Speciale Prestazionale, la cauzione definitiva, la dichiarazione di	
	tracciabilità, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Patto di integrità	
	e la dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in	
	riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012,	
	comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. Detti elaborati sono stati	
	sottoscritti da entrambi i contraenti e restano depositati e custoditi presso la ASL n.	
	8 CA. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti della ASL n. 8 CA, sottoscritta	
	dall'Affidatario fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dallo stesso che	
	rinuncia ad opporre eccezioni al riguardo.	
	Art. 18. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	L'Affidatario, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si	
	impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per	
	quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal	
	"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di	
	Cagliari approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 110 del 27	
	Giugno 2025. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri	
	collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire	
	causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione,	
	contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a	
	10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero	
	presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,	
	fatto salvo il risarcimento dei danni.	
	Art. 19. Patto di integrità	

	L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”,	
	individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato dalla ASL n. 8 CA.	
	Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del	
	contratto, all’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale,	
	all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ASL 8 per un periodo di tempo	
	compreso tra sei mesi e tre anni.	
	Art. 20. Divieto di Pantouflage/Revolving Door	
	Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n.	
	190/2012, l’Affidatario si impegna a non instaurare, nei tre anni successivi alla	
	cessazione del rapporto contrattuale, alcun tipo di rapporto lavorativo, di consulenza	
	o collaborazione con funzionari della ASL n.8 di Cagliari che abbiano esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali nel corso dell’affidamento. In caso di violazione di tale obbligo,	
	il contratto sarà risolto di diritto e l’Affidatario e sarà tenuto alla restituzione di tutti	
	i compensi percepiti, oltre ad eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.	
	Art. 21. Registrazione e spese di contratto	
	Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del presente contratto, il quale sarà	
	registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese	
	conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.	
	Art. 22. Trattamento dei dati	
	Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della	
	sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs.	
	196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recante il “Codice in	
	materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali	
	conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
	spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. La ASL 8 tratta i dati ad essa	

	forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
	stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si	
	impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e	
	trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i,	
	con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	ARTICOLO 23 - Condizione di efficacia del Contratto	
	Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno	
	di spesa mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il	
	contratto non produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Affidatario riconosce e	
	accetta che l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a	
	riconoscere alcun diritto derivante dal presente contratto prima della formale	
	registrazione dell'impegno di spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL n. 8 Cagliari	
	Ing. Fabio Francesco Farci	
	L'Affidatario:	